

DISCIPLINA
SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE

INDICE

- Art. 1. Incarichi esterni**
- Art. 2. Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi esterni**
- Art. 3. Procedure comparative**
- Art. 4. Modalità e criteri della selezione**
- Art. 5. Conferimento degli incarichi senza procedure comparative**
- Art. 6. Contratto di incarico**
- Art. 7. Verifica dell'esecuzione della prestazione**
- Art. 8. Pubblicizzazione degli incarichi**
- Art. 9. Limite annuo della spesa per incarichi**
- Art. 10. Norma di rinvio**

Disciplina approvata con deliberazione di G.P. n. 29 del 15/02/2008 e modificata con deliberazioni di G.P. n. 284 del 4/12/2008 e n. 25 del 18/02/2009.

CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

Art. 1 Incarichi esterni

1. Gli incarichi a soggetti esterni possono essere conferiti per:
 - attività di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali degli organi ed uffici dell'Ente;
 - attività consistenti in prestazioni altamente qualificate tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti ed organi in essa operanti e dai cittadini.
2. Il dirigente competente per materia, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 3, può conferire incarichi esterni a:
 - a) persone fisiche esercenti attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;
 - d) Università e loro strutture organizzative interne;
 - e) Istituti, società, enti, studi professionali, impegnati in attività di particolare qualificazione connesse alla specificità delle prestazioni richieste.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (per esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
 - c) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
 - d) alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani e programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 2 Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi esterni

1. La Provincia di Pescara, per esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, può conferire incarichi a soggetti esterni mediante convenzioni ovvero contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

- b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
 - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
2. La prestazione di cui alla lettera c) deve essere connotata da un alto contenuto di professionalità, per cui il soggetto esterno deve possedere qualifiche, esperienze e competenze specifiche in relazione alla tipologia dell'incarico e, se persona fisica, un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equiparata, oltre che, se richiesto, l'iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi.
 3. Si prescinde dal titolo di studio della laurea magistrale o equiparata in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
 4. L'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avvenire, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. 244/07 e successive modifiche ed integrazioni, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000.
 5. L'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, in costanza dei quali è possibile dar corso agli affidamenti degli incarichi, è effettuato dal Dirigente del Settore che ha necessità di conferire gli incarichi stessi.

Art. 3 **Procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
2. Ai fini di cui al comma 1, il dirigente del Settore interessato predispose apposito avviso, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet della Provincia per un periodo non inferiore a 15 giorni, ridotti a cinque per particolari e motivate ragioni di urgenza.
3. L'avviso dovrà indicare:
 - a) il progetto o le attività di cui l'amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
 - b) i requisiti culturali e professionali richiesti e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'incarico da conferire;
 - c) la produzione del curriculum da allegare alla domanda;
 - d) il termine e i contenuti della domanda che i soggetti interessati dovranno far pervenire in Provincia ai fini della selezione;
 - e) i criteri di valutazione delle domande di partecipazione e dell'eventuale colloquio;
4. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte di un'apposita commissione composta dal Dirigente del Settore interessato, in qualità di Presidente, e da due dipendenti dell'Ente in possesso di qualificazione ed esperienza appropriate alle materie attinenti alla professionalità richiesta, scelti tra i Dirigenti o tra il personale di categoria D.

Art. 4
Modalità e criteri della selezione

1. La commissione effettua la selezione mediante valutazione, secondo i criteri indicati nell'avviso:
 - a) dei titoli culturali e professionali;
 - b) delle esperienze professionali, e degli altri elementi significativi e pertinenti all'incarico da affidare, privilegiando le esperienze analoghe alla prestazione richiesta e le attività svolte in favore della pubblica amministrazione;
 - c) del colloquio, quando previsto.
2. Sulla base della valutazione di cui al comma precedente, viene formata una graduatoria che, oltre a consentire il conferimento dell'incarico per cui è stata avviata la selezione, può essere utilizzata, da tutti i dirigenti dell'Ente, per il conferimento di incarichi simili. La graduatoria ha validità di un anno ed è sottoposta alle stesse forme di pubblicità dell'avviso.

Art. 5
Conferimento degli incarichi senza procedure comparative

1. Il dirigente può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure selettive:
 - a. qualora a seguito dell'avviso di cui all'art. 3, non pervenga alla provincia alcuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate non idonee.
 - b. per attività comportanti prestazioni di natura amministrativa, scientifica, artistica, culturale o particolarmente innovative, strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue interpretazioni o elaborazioni e non comparabili;
 - c. per attività complementari ad una prestazione iniziale già conferita, costituenti mera ed inscindibile attuazione dell'incarico principale, dal quale non possono essere separate sotto il profilo tecnico in quanto risulterebbe pregiudicato l'intero progetto programmato;
 - d. in casi di particolare urgenza, allorché le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione delle prestazioni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative.
2. Il conferimento diretto di incarichi di cui al comma precedente deve rappresentare una eccezione, da motivarsi di volta in volta, da parte del Dirigente, nella singola determinazione di incarico, con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi.

Art. 6

Contratto di incarico

1. Il dirigente formalizza l'incarico mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Il rapporto di lavoro è regolato dagli artt. 2222 e seguenti e dagli artt. 2230 e seguenti del Codice civile.
3. Il contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identifica in prestazioni di carattere sistematico e non occasionale, rese con continuità e sotto il coordinamento del committente ma senza vincolo di subordinazione. Il rapporto di lavoro è regolato dagli artt. 2222 e seguenti e 2230 e seguenti del codice civile, nonché dall'art. 409 del codice di procedura civile. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
4. I contratti di cui ai precedenti commi sono espletati senza vincolo di subordinazione e non comportano l'osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa della Provincia e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
5. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) L'oggetto della prestazione;
 - b) Le modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione;
 - c) luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - d) La durata della collaborazione;
 - e) Il compenso.
2. Il compenso deve essere proporzionato alla prestazione richiesta ed all'utilità che l'amministrazione ricava dalla prestazione stessa e viene determinato, ove possibile, in base alle tariffe approvate dagli Ordini e Collegi professionali.
3. Il contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione, del nominativo del soggetto esterno, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione della prestazione

1. Il dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro alle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il dirigente può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 8
Pubblicizzazione degli incarichi

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi a soggetti esterni, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, vanno trasmessi prontamente:
 - a) Al Dirigente Responsabile del sito web della Provincia ai fini della pubblicazione degli atti sul sito stesso;
 - b) Al Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane, ai fini della comunicazione di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001.
2. In caso di omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente.

Art. 9
Limite annuo della spesa per incarichi

1. Il limite massimo della spesa annua per il conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni è stabilito con deliberazione consiliare di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

Art. 10
Norma di rinvio

1. Per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità conferite dal Presidente della Provincia, si fa espresso rinvio all'art. 45 bis del vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti nella presente disciplina regolamentare.